



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

D2.01 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
PROGRAMMAZIONE DELLE OO.PP., GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO
STRADALE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA NUM. GENERALE N. 195 DEL 29/04/2026

Numero di Servizio 101 / 2026

OGGETTO: S.P.102/II CHE SI DIPARTE DAL VILLAGGIO SFERRO, INNESTO SULLA S.S.192 AL BIVIO PER CASTEL DI JUDICA SULLA S.P.25/II RICADENTE NEI TERRITORI DEI COMUNI DI PATERNÒ (CT) E CASTEL DI JUDICA (CT).

ORDINANZA PER L'ISTITUZIONE DI LIMITE DI VELOCITÀ A 20KM/H E DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI DI MASSA SUPERIORE A 3,5T PER LAVORI IN ENTRAMBI SENSI DI MARCIA E A TEMPO INDETERMINATO (FINE LAVORI).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

Il D.L 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada)

Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S)

Il Decreto Ministeriale 05/11/2011 N. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".

Il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.

L'art. 51 dello Statuto dell'Ente;

L'art. 28 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

PREMESSO che:

L'Ufficio Manutenzione Strade di questo Dipartimento "Affari Tecnici e Ambientali" ha richiesto per le vie brevi a questo Ufficio Segnaletica Stradale l'emissione di una Ordinanza per l'istituzione della limitazione al transito veicolare a tutti i veicoli di carico superiore a 3,5 Tonnellate e l'istituzione del limite di velocità a 20 km/h per l'intero tratto della S.P. 102/II che si diparte dal Villaggio Sferro, innesto sulla S.S.192 al Bivio per Castel di Judica sulla S.P.25/II ricadente nei territori dei Comuni di Paternò (CT) e Castel di Judica (CT).

La limitazione al transito veicolare a tutti i veicoli di carico superiore a 3,5 Tonnellate e l'istituzione del limite di velocità a 20 km/h del tratto della S.P. 102/II sopra citata è necessaria per consentire in più tratti dell'intera strada, l'esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione ammalorata.

L'Ufficio Segnaletica Stradale provvede alla predisposizione della presente Ordinanza Dirigenziale che prevede le prescrizioni opportune e gli adeguati provvedimenti di regolamentazione del transito al fine di garantire la pubblica incolumità nel tratto di strada provinciale sopracitato, attraverso la limitazione al transito veicolare a tutti i veicoli di carico superiore a 3,5 Tonnellate e l'istituzione del limite di velocità a 20 km/h per l'intero tratto della S.P. 102/II che si diparte dal Villaggio Sferro, innesto sulla S.S.192 al Bivio per Castel di Judica sulla S.P.25/II ricadente nei territori dei Comuni di Paternò (CT) e Castel di Judica (CT).

Il miglior percorso alternativo individuato dall'Ufficio Manutenzione Strade relativo alla S.P. 102/II in entrambi i sensi di marcia per mezzi di massa a pieno carico superiori a 3,5 tonnellate, è il seguente: S.S.192 e S.S.288 e viceversa

VERIFICATO che:

la S.P. 102/II si diparte dal Villaggio Sferro, innesto sulla S.S.192 al Bivio per Castel di Judica sulla S.P.25/II ricadente nei territori dei Comuni di Paternò (CT) e Castel di Judica (CT).

Che il tratto interessato alle limitazioni al transito veicolare è l'intero tratto della S.P.102/II.

Il tratto in questione, ricade all'esterno del centro abitato dei Comuni di Paternò (CT) e Castel di Judica (CT), pertanto ai sensi dell'artt. 4, 5 e 6 del Codice della Strada vigente, le competenze per la prescrizione segnaletica e la collocazione, spettano a questo Ente proprietario.

Con delibera di G.P. n.° 289 del 24/08/2005, la suddetta strada è stata preclassificata come strada di categoria F, per cui le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione, nel rispetto dell'art. 79 del Regolamento di attuazione del C.d.S., saranno rispettivamente di 50 e 80 metri.

CONSIDERATO che:

Ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione stradale, risulta necessario aderire alla richiesta di limitazione al transito lungo il tratto della S.P.102/II sopra esposto.

in conseguenza delle limitazioni al transito risulta necessario collocare adeguata segnaletica utile alla sicurezza della circolazione.

gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti, nel tratto di strada in questione, debbono essere legittimati da Ordinanza motivata emessa ai sensi dell'art. 5 comma 3 del C.d.S.

per i tratti di strade provinciali interessati, ricadenti all'esterno dei centri abitati dei Comuni di Paternò (CT) e Castel di Judica (CT) delimitato ai sensi dell'art. 4 del C.d.S., l'emissione di tale Ordinanza spetta a questa Città Metropolitana, Ente proprietario della strada, nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lettere a) e b) del C.d.S.;

ATTESO che:

la limitazione al transito è necessaria per consentire, in condizioni di massima sicurezza, il transito stradale e pedonale;

VISTI:

gli articoli n° 5, 6, 21 37 e 42 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n° 285 del 30/4/1992 e successive modifiche ed integrazioni);

gli articoli da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni);

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

ORDINA

ai sensi dell'art. 5 comma 3 e nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lettera *b*), del Codice della Strada vigente: **per l'intero tratto della S.P.102/II che si diparte dal Villaggio Sferro, innesto sulla S.S.192 al Bivio per Castel di Judica sulla S.P.25/II ricadente nei territori dei Comuni di Paternò (CT) e Castel di Judica (CT), in entrambi sensi di marcia con decorrenza immediata e fino a fine lavori:**

- 1) l'istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, compreso i veicoli dei residenti e proprietari dei fondi latitanti la sede stradale;**
- 2) l'istituzione del limite di velocità di 20 km/h;**
- 3) l'obbligo per i conducenti di tenere un comportamento prudente in conseguenza della segnaletica verticale di prescrizione (ai sensi e nel rispetto dell'art. 39 comma 1/B, lett b) del C.d.S.**

Il miglior percorso alternativo individuato relativo alla S.P. 102/II in entrambi i sensi di marcia per mezzi di massa a pieno carico superiori a 3,5 tonnellate, è il seguente: S.S.192 e S.S.288 e viceversa

Eventuale segnaletica verticale, presente sui luoghi, in contrasto con quella descritta dalla presente Ordinanza, dovrà essere rimossa o oscurata nel rispetto dell'art. 30 comma 5 del Reg.to di esecuzione del C.d.S.

La limitazione al transito della strada sarà eseguita con la segnaletica necessaria come prevista nel Codice della Strada e sarà predisposta a cura dell'Impresa esecutrice dei lavori sotto le direttive del Coordinatore della Sicurezza e del Direttore dei Lavori.

I lavori verranno eseguiti dall'Impresa: DIVA srl, con sede in via Magellano, n.1 - Valledlunga Pratameno (CL), P. IVA 01654050853 - PEC: divasrl200@pec.it in ottemperanza della seguente Ordinanza di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento del C.d.S.

L'impresa esecutrice dovrà predisporre, e sarà responsabile della segnaletica necessaria prevista nel Codice della Strada, e si farà carico della opportuna vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità.

L'apertura del cantiere stradale, dovrà avvenire collocando conforme ed idonea segnaletica stradale, che sarà predisposta a cura dell'impresa esecutrice dei lavori, sotto le direttive del Coordinatore della Sicurezza che comporterà:

La collocazione nel tratto interessato dai lavori, in maniera appropriata alla situazione di fatto dei luoghi ed alle situazioni specifiche, di tutta la segnaletica stradale temporanea conforme a quella di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, con i criteri di sicurezza di cui al D.I. del 04/03/2013, necessaria a regolare la circolazione pedonale e veicolare e di mantenerla in efficienza per tutta la durata dei lavori stessi.

La delimitazione dell'area di cantiere, mediante idonei manufatti che ne impediscano l'ingresso accidentale anche pedonale.

L'eventuale copertura, rimozione o cancellazione della segnaletica stradale permanente, in contrasto con la nuova regolamentazione adottata a garanzia dell'esecuzione dei lavori e suo ripristino a fine lavori.

Il posizionamento nei tratti stradali delle vie che si approssimano all'area di cantiere, di adeguati segnali di preavviso di lavori in corso, limitazioni nonché di indicazione delle deviazioni conseguenti e degli itinerari alternativi per il traffico veicolare.

Tutti i segnali dovranno essere conformi alle relative Tabelle, Modelli e Figure degli Allegati al Titolo II del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni) e saranno di tipo normale, fatta salva la possibilità di deroga prevista all'art. 80 comma 3 del Regolamento del Codice della Strada.

Adeguate pubblicità al provvedimento sarà data mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio provinciale, nonché nei consueti modi di diffusione, oltre ad essere pubblicizzato nel sito di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 della L.R.26/06/2015 n.11.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada vigente. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada.

La presente si trasmette alla Prefettura di Catania, al comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Provinciale di Catania nonché ai Sindaci dei Comuni di Paternò (CT) e Castel di Judica (CT) ed a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, come segue:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica (Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76).
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi (120) giorni dalla notifica.

Alla presente verrà data ampia divulgazione mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente, nonché nei consueti modi di diffusione oltre ad essere pubblicata sul sito istituzione on-line di questo Ente, ai sensi dell'articolo n° 6 della Legge Regionale n° 11 del 26/06/2015.

Per l'adozione del presente atto non sussistono ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo n° 6 bis della Legge n° 241/1990 e dell'articolo n° 7 del D.P.R. n° 62/2013.

La Titolare dell'incarico di EQ n.09

*Referente Ufficio Segnaletica:
Geom. Cinzia Bisicchia*



Istruttore

Antonino Giovanni Badalucco

Il Dirigente del Servizio

GIUSEPPE GALIZIA / ArubaPEC S.p.A.